



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: DALL'AGENZIA ENTRATE NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI RIMBORSI
IVA ANNUALI E TRIMESTRALI**

Con la **circolare n.35/E/2015** l'Agenzia delle entrate fornisce utili indicazioni in merito alla disciplina dei rimborsi Iva contenuta nell'articolo 38-*bis*, D.P.R. 633/72, novellato ad inizio anno dal cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/14). L'Agenzia si era già espressa sul tema con la circolare n. 32/2014, emanata in occasione della entrata in vigore della nuova previsione. I principali chiarimenti, strutturati in forma di domanda/risposta, vengono di seguito rappresentati in forma tabellare per una più agevole comprensione e analisi.

Argomento	Chiarimento
Termini presentazione dichiarazione integrativa per variazione modalità utilizzo del credito (rimborso/compensazione) e mancata apposizione visto di conformità	È sempre possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ai sensi del comma 8- <i>bis</i> , articolo 2, D.P.R. 322/1998. Per i rimborsi chiesti prima dell'entrata in vigore delle modifiche (13 dicembre 2014) e non ancora erogati, se il termine di cui al comma 8- <i>bis</i> è già spirato, è possibile fornire autonoma attestazione di un professionista abilitato (si intendono superate sul punto le istruzioni fornite con la circolare n. 32/E/2014 e circolare n. 6/E/2015)
Omessa compilazione della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di affidabilità e solvibilità	Non si ritiene possibile la presentazione in un momento successivo alla dichiarazione o istanza; tale dichiarazione sostitutiva può essere successivamente presentata solo in presenza di dichiarazione correttiva/integrativa.
Requisiti di affidabilità e solvibilità e cessioni di quote o azioni superiori al 50% del capitale sociale	Le cessioni di quote o azioni superiori al 50% anche nell'ambito dello stesso gruppo determinano l'assenza del requisito <i>ex</i> articolo 38- <i>bis</i> comma 3 lettera b) con la conseguenza che il contribuente sarà tenuto alla prestazione della garanzia ai fini dell'erogazione del rimborso.
Calcolo interessi per ritardato rimborso nel caso di garanzia rappresentata da titoli di Stato	Si conferma che nel modello approvato con provvedimento A.E. 26 giugno 2015 gli interessi relativi al ritardo nella esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano ai fini dell'ammontare da garantire.
Modelli TR presentati per anni precedenti al 2015 (che non prevedevano la casella per apporre il visto di conformità)	Le dichiarazioni annuali relative ad anni d'imposta fino al 2014, contenenti l'indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munite di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolvono alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38- <i>bis</i> , D.P.R. 633/72 e consentono, pertanto, l'erogazione del rimborso Iva trimestrale senza la presentazione della garanzia.

<p>Invio di un nuovo modello TR per modificare i dati presenti nel quadro TD</p>	<p>Nel caso in cui l'ufficio, in caso di richiesta di rimborso, non abbia già validato la disposizione di pagamento o nel caso in cui il credito non sia stato già utilizzato in compensazione, è possibile integrare o correggere il modello TR tempestivamente presentato anche per apportare modifiche all'interno del quadro TD (presupposto per ottenere il rimborso, richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria).</p> <p>La mancata compilazione del campo 3 del rigo TD8 denominato "Esonero garanzia" compilato con il codice "1", non preclude l'erogazione del rimborso senza presentazione della garanzia, in assenza delle condizioni di rischio di cui al comma 4 dell'articolo 38-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972. In tal caso, pertanto, non è necessario presentare un nuovo modello TR.</p> <p>In caso di modifica oltre i termini del modello TR presentato tempestivamente, gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.</p>
<p>Richieste di rimborso presentate dai rappresentati fiscali – dichiarazione sostitutiva</p>	<p>In caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal rappresentate fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nella UE, o se non residente UE quando vi siano convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza; • negli altri casi secondo la procedura prevista dal comma 4, articolo 3, D.P.R. 445/2000.
<p>Garanzia nei casi di procedure di liquidazione Iva di gruppo</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'articolo 38-<i>bis</i> in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo, in forza del rinvio al citato articolo contenuto nell'articolo 6, comma 3, D.M. finanze n. 11065/1979. Pertanto, tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 38-<i>bis</i> per l'ottenimento dei rimborsi Iva, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta, si applicano anche alle compensazioni nell'ambito dell'Iva di gruppo, nelle medesime forme.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati